

UNIONE COMUNI DEL MARGHINE

PROVINCIA DI NUORO

**"Percorsi per il miglioramento della fruizione e
valorizzazione delle aree archeologiche a Macomer"**

ALL' **A.4**

RELAZIONE SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



PROGETTISTA:
Ing. Giuliano Denti



Data: Marzo 2023

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Fabrizio Pintori

RELAZIONE SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

INDICE GENERALE

Introduzione.....	
Normativa	
vigente.....	
Criteri generali di progettazione (Allegato A del D.M. 236/89).....	
Tabella di verifica del rispetto della normativa.....	

INTRODUZIONE

La presente relazione riguarda le soluzioni adottate per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Con l'espressione barriera architettonica si intende qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, specialmente per le persone con limitata capacità motoria: gradini, pendenze, spazi o passaggi stretti, strade non asfaltate, oggetti sporgenti, elementi costruttivi troppo alti, scale, ecc. Le barriere architettoniche limitano o impediscono alle persone disabili di utilizzare uno spazio o un servizio e di esercitare il diritto individuale all'accessibilità, sancito dalla nostra Costituzione.

In Italia, la normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di accessibilità trae origine dalla Costituzione dove, all'articolo 3, si stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Di conseguenza tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter godere di questi diritti e quindi, parlando di barriere architettoniche, di poter "accedere" a un luogo, indipendentemente dalla loro condizione personale.

Da questi principi derivano una serie di norme, fra cui anche quella che disciplina l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, la **Legge 13/89**, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, e in particolare ai luoghi pubblici.

Un altro riferimento normativo importante nell'ambito dell'accessibilità e delle barriere architettoniche è il

DPR del 24 luglio 1996, n. 503 che, al punto 2, dà la seguente definizione:

"Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;*
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;*

- c) *la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.*"

La **Legge 13/1989** insieme al suo regolamento di attuazione, il **D.M. 14 giugno 1989, n. 236**, identificano le *"disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"* e comprende anche gli edifici residenziali pubblici, di nuova costruzione o da ristrutturare.

Il Decreto attuativo identifica con precisione *"le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata"*.

I tre criteri fondamentali contenuti e descritti nel decreto sono accessibilità, adattabilità e visitabilità:

- **Accessibilità:** un edificio e le sue unità immobiliari e ambientali sono accessibili se anche le persone che hanno capacità motoria o sensoriale ridotta o impedita possono entrare e vivere gli spazi e utilizzare le attrezzature presenti in sicurezza e autonomia.
- **Visitabilità:** i luoghi privati come la casa e il posto di lavoro sono visitabili se chi ha capacità motorie o sensoriali ridotte o impedita può raggiungere gli spazi di relazione e almeno un bagno.
- **Adattabilità:** la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Attraverso questi criteri è anche possibile attribuire un livello qualitativo allo spazio costruito: l'*accessibilità* indica la possibilità di fruizione totale; la *visitabilità* rappresenta una forma di accessibilità limitata ma comunque garantita per le funzioni fondamentali; l'*adattabilità* rappresenta un'accessibilità differita nel tempo.

Al fine di garantire questi criteri, le norme definiscono parametri tecnici minimi da rispettare che riguardano: le dimensioni minime delle porte; le caratteristiche delle scale; la pendenza delle rampe; la presenza di spazi che consentano la rotazione della sedia a rotelle; le dimensioni degli ascensori; le caratteristiche di un servizio igienico accessibile.

Il DM 236/89 stabilisce anche i criteri di progettazione per l'accessibilità per i componenti di ogni unità ambientale nei suoi spazi interni ed esterni, con tutte le specifiche relative alle funzioni e alle dimensioni (le dimensioni delle porte e l'altezza delle maniglie, il dislivello massimo di un pavimento, l'altezza dei

terminali degli impianti – per esempio il citofono) e comprende le categorie, le caratteristiche e le misure dei servoscala e delle piattaforme elevatrici.

Le barriere architettoniche negli edifici pubblici e il loro abbattimento fanno capo al DPR **503/1996** riguardante le *“norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*. Il decreto stabilisce che tutti gli spazi pubblici – edifici scolastici, ospedali, cinema, teatri e così via – debbano garantire la fruizione a chiunque abbia capacità motoria limitata, che si traduce non solo nell'abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche nell'installazione di tutti gli ausili necessari agli edifici pubblici per poterli definire accessibili.

Il tema dell'accessibilità degli spazi urbani era stata già fornita dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, art. 24.

Nel prescrivere le integrazioni *“relative all'accessibilità degli spazi urbani”* da apportare ai P.E.B.A. – Piani per l'Eliminazione delle Barriere architettoniche – (introdotti dall'Art. 42 L 41/86), la legge detta anche l'obbligo di fare riferimento a tre aspetti degli spazi urbani:

- l'individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili;
- l'installazione di semafori acustici per non vedenti;
- la rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

Nel **DPR 503/96** sono 8 gli articoli che contengono riferimenti che guidano il tecnico nella progettazione accessibile in questo ambito specifico, tenendo conto che il nuovo atteggiamento progettuale, anche per spazi ed edifici pubblici è quella del concetto di prestazionalità, ereditato dall'approccio della normativa vigente per spazi ed edifici privati (L 13/89 e DM 236/89). Il DPR rimanda inoltre il tecnico per alcuni dettagli sui criteri e le specifiche tecniche a contenuti del DM 236/89.

L'**Atto della Camera dei Deputati 1013 del 21/10/2013**, *“Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”*, ha proposto l'emanazione di un regolamento unico per accorpare, uniformare e dettare con chiarezza le disposizioni tecniche per *“gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità”*, e per promuovere l'adozione della progettazione universale per la costruzione di ambienti e prodotti utilizzabili da tutti o almeno dalla maggior parte delle persone.

NORMATIVA VIGENTE

Le principali normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche sono le seguenti:

- L. n. 41 del 28 febbraio 1986 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, Titolo XII – Disposizioni diverse, Art. 42, co. 20-25 (impone l'abbattimento delle barriere architettoniche degli enti locali e territoriali).
- **L. n. 13 del 09 gennaio 1989** – *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*
- **D.M. LL.PP. n. 236 del 14 giugno 1989** – *Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.*
- Circolare ministeriale LL.PP. n. 1669 del 22 giugno 1989 – Circolare esplicativa della L. 9 gennaio 1989, n. 13.
- L.R. n. 32 del 30 agosto 1991 – Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche.
- L. n. 104 del 5 febbraio 1992 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, art. 24 (introduce tutele per il cittadino disabile in materia di barriere architettoniche sotto diversi punti di vista (sanità, scuola, lavoro ecc.) e sancisce l'assoluto diritto, da parte dei disabili, di godere agevolmente dei medesimi spazi di cui godono tutti i cittadini).
- **D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996** – Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
- D.P.R. 380 del 06 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, Capo III – *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico*, artt. 77-82.
- D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, art. 63.
- D.M. 114/2008 - Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.

- D.P.R. 380/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, Capo III del Titolo IV Parte II – Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico.

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE (ALLEGATO A DEL D.M. 236/89)

Nella seguente tabella viene indicato il livello di accessibilità richiesto dalla normativa per la tipologia dell'immobile oggetto di intervento.

Accessibilità	Visitabilità	Adattabilità		
		■	Unifamiliare e plurifamiliare privi di parti comuni	Edifici residenziali
	■	■	Unità immobiliari	
□		○	Parti comuni	
	■	■	Unità immobiliari	
■			Parti comuni	Edifici non residenziali
■			Attività sociali (scuole, sanità, cultura, assistenza, sport)	
	■	■	Collocamento non obbligatorio	
■			Collocamento obbligatorio	
	■	■	Collocamento non obbligatorio	
■			Collocamento obbligatorio	
	■	■	Culto	
	■	■	Collocamento non obbligatorio	
■			Collocamento obbligatorio	
		■	Collocamento non obbligatorio	
■			Collocamento obbligatorio	

- **Accessibilità:** deroga all'installazione dell'ascensore;
 ○ **Adattabilità:** Possibilità di installare nel tempo i meccanismi di sollevamento (ascensore o servo scala).

TABELLA DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA

Nella tabella che segue vengono analizzati i singoli requisiti per la progettazione definiti dalla normativa vigente, omettendo quelli non pertinenti per il progetto in oggetto.

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano				
Spazi pedonali	Art. 4		I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.	Il fabbricato è accessibile alle persone disabili per mezzo della corte dove sono collocate due rampe. Alla rampa esistente nell'ingresso principale di pendenza circa l'11% ne è stata aggiunta un'altra con pendenza all'8% nell'ingresso retrostante.
Servizi igienici pubblici	Art. 8		Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno 1 WC ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.	Sia al piano terra che al piano primo dell'edificio è presente un servizio igienico che per dimensioni, conformazione spaziale e dotazioni garantisce il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa.
		Art. 4.1.6	Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. Deve essere garantito in particolare: <ul style="list-style-type: none"> lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice; lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola; la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.	
		Art. 8.1.6	Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali: <ul style="list-style-type: none"> lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm; 	

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
			<ul style="list-style-type: none"> lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. <p>Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio. <p>Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento; [.....]</p> <p>Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa. [.....]</p>	
Parcheggi	Art. 10		<ol style="list-style-type: none"> Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori. 	Nella corte dell'edificio è possibile realizzare un parcheggio per disabili in adiacenza all'ingresso.
		Art. 4 Punto 4.2.3	Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento. Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.	
		Art. 4 Punto 4.1.14	Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote. Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali. (Per le specifiche vedi 8.1.13).	

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
Edifici				
Norme generali	Art. 13		<ol style="list-style-type: none"> 1. Le norme del presente regolamento sono riferite alle generalità dei tipi edilizi. 2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo. 5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tale normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento. 6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata. 7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile. 	<p>Ai sensi dell'art. 3 del DM 14 giugno 1989, n.236 l'intero edificio può essere considerato accessibile.</p> <p>L'accesso alle persone disabili è garantito attraverso le due rampe poste nel cortile retrostante il fabbricato.</p> <p>Le soluzioni tecniche adottate sono conformi alle disposizioni del DPR 503/1996</p> <p>Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo volume ospitante un elevatore, il quale non concorre al computo della volumetria utile.</p>
Unità ambientali e loro componenti	Art. 15		Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.	I corridoi e i passaggi non presentano discontinuità di livello ed hanno una dimensione tale da garantire il passaggio ed un agevole accesso agli ambienti.
Porte		Art. 4 – punto 4.1.1	Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari. Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.	Le porte di accesso avranno luce netta superiore ad 80 cm, le porte interne avranno luce netta superiore a 75 cm, le maniglie saranno poste ad altezza

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
			<p>Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.</p> <p>Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della-e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali.</p> <p>Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curve ed arrotondate.</p>	compresa tra 85 e 95 cm; non sono previste ante di larghezza superiore a 120 cm e le ante mobili saranno apribili esercitando una pressione inferiore a 8 kg.
		Art. 8 – punto 8.1.1	<p>La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.</p> <p>Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.</p> <p>L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).</p> <p>Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.</p>	
Pavimenti		Art. 4 – punto 4.1.2	<p>I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdruciolevoli.</p> <p>Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.</p> <p>Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.</p> <p>Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.</p> <p>I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.</p>	I pavimenti non presenteranno dislivelli salvo quelli di seguito indicati e rispetteranno i valori di coefficiente di attrito prescritti dalla norma.
		Art. 8 – punti 8.1.2 e 8.2.2	<p>Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdruciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.</p> <p>Per pavimentazione antisdruciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti</p>	
				Gli unici dislivelli interni presenti sono riscontrabili negli ambienti 2 e 7, entrambi risolti attraverso rampe con pendenza contenuta entro l'8%.

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
			<p>valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; · 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. <p>I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.</p> <p>Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.</p> <p>Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.</p> <p>Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.</p> <p>I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.</p>	
Infissi esterni		Art. 4 – punto 4.1.3	<p>Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.</p> <p>I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.</p> <p>Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.</p>	<p>Porte e finestre saranno facilmente utilizzabili e rispondenti alle caratteristiche dettate dalla normativa. Il progetto non prevede di modificare l'altezza o la conformazione dei parapetti esistenti, tenuto anche conto della necessità di preservare i caratteri formali dell'edificio tutelato. L'altezza delle maniglie degli infissi esterni sarà conforme ai requisiti di legge. I parapetti delle scale saranno adattati/integrati al fine di</p>
		Art. 8 – punto 8.1.3	<p>L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm.</p> <p>Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.</p>	

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
				conformarli alla normativa.
Arredi fissi		Art. 4 – punto 4.1.4	<p>La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.</p> <p>Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.</p> <p>Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi; • nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta ecc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote; • eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote; • ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere. 	Gli arredi fissi in progettosaranno disposti e conformati in modo da non ostacolare il transito di persone su sedie aruote.
		Art. 8 – punto 8.1.4	<p>Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.</p> <p>Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.</p> <p>Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza. In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate).</p>	

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
			<p>Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0,70 m.</p> <p>La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.</p> <p>In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4,00 m.</p> <p>Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.</p> <p>Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.</p> <p>Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m dal calpestio.</p> <p>Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote. A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili.</p>	
Terminali di impianti		Art. 4 – punto 4.1.5	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.	Gli apparecchi elettrici, quadri generali, le valvole e i rubinetti d'arresto, i regolatori dell'impianto di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, i pulsanti di comando, per tipi e posizione planimetrica saranno facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità e protetti dal danneggiamento contro gli urti. L'altezza dei dispositivi di comando sarà compresa tra 40 e
		Art. 8 – punto 8.1.5	Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.	

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
				140 cm dal pavimento e comunque secondo gli schemi grafici previsti dalla legge (art. 4.1.5; art. 8.1.5 del DM).
Servizi igienici		Art. 4 – punto 4.1.6	<p>Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.</p> <p>Deve essere garantito in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice; • lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola; • la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. <p>Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.</p>	<p>L'edificio sarà dotato di servizi igienici attrezzati con sanitari adatti ai disabili, i quali rispettano le dimensioni minime per garantire le manovre di una sedia a ruote e un agevole utilizzo degli apparecchi sanitari. I corridoi e i passaggi non presentano discontinuità di livello ed hanno una dimensione tale da garantire il passaggio ed un agevole accesso agli ambienti.</p>
		Art. 8 – punto 8.1.8	<p>Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.</p> <p>A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; • lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm; • lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. <p>Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; • i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e 	

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
			<p>il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.</p> <p>Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono. <p>Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e-o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.</p> <p>Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.</p> <p>Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.</p> <p>Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.</p> <p>Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.</p>	
Balconi e terrazze		<p>Art. 4 – punto 4.1.8</p> <p>Art. 8 – punto 8.1.8</p>	<p>La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. È vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.</p> <p>Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.</p> <p>Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.</p> <p>Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.</p>	<p>I parapetti delle terrazze, dei quali il progetto prevede la ricostruzione, saranno del tipo pieno con altezza di 100 cm.</p>
Percorsi e corridoi		<p>Art. 4 – punto 4.1.9</p>	<p>Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.</p>	<p>I corridoi e i passaggi non presentano discontinuità di</p>

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
			<p>I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.</p> <p>La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.</p> <p>Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.</p>	<p>livello, hanno andamento sostanzialmente rettilineo ed una dimensione e conformazione tali da garantire il passaggio ed un agevole accesso agli ambienti.</p> <p>L'inversione di direzione su sedia a ruote può essere effettuata tramite rotazione di 360° all'interno delle varie sale e nell'androne del corpo scala centrale, o con manovra combinata nei corridoi.</p>
		Art. 8 – punto 8.1.9	<p>I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2 - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.</p> <p>Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.</p>	
Scale		Art. 4 – punto 4.1.10	<p>Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scalei gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.</p> <p>Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.</p> <p>I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.</p> <p>Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.</p> <p>Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale; 2. la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano; 3. il corrimano deve essere installato su entrambi i lati; 	<p>Le conformazione e dimensione delle scale esistenti non è oggetto di intervento.</p>

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
			<p>4. in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;</p> <p>5. è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.</p> <p>6. Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.</p>	
		<p>Art. 8 – punto 8.1.10</p>	<p>Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm.</p> <p>Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogradino inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.</p> <p>In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogradino deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.</p> <p>Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.</p> <p>Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.</p> <p>In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.</p> <p>Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90-1 m.</p> <p>Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m.</p> <p>Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.</p> <p>Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.</p> <p>In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l'altezza minima del parapetto.</p>	
Rampe		<p>Art. 4 – punto 4.1.11</p>	<p>La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.</p>	Le rampe di nuova realizzazione previste dal progetto avranno pendenza inferiore all'8%, larghezza superiore a 90 cm e
		<p>Art. 8 –</p>	<p>Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante</p>	

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
		punto 8.1.11	<p>rampe inclinate poste in successione.</p> <p>La larghezza minima di una rampa deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> · di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; · di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone. <p>Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.</p> <p>Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.</p> <p>La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.</p> <p>Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.</p> <p>In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.</p>	non avranno lunghezza tale da necessitare di pianerottoli di riposo.
Servoscala e piattaforme elevatrici		Art. 4 – punto 4.1.13	<p>Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.</p> <p>Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.</p> <p>Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.</p> <p>A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.</p> <p>Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.</p> <p>Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.</p>	L'edificio sarà dotato di una piattaforma elevatrice che collega tutti i piani. La piattaforma avrà dimensioni interne nette della cabina di 110x140 cm e sarà dotato di tutte le caratteristiche tecniche prescritte dalla norma.
Spazi esterni	Art. 16		Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236	Gli spazi esterni all'edificio non sono oggetto di intervento se

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
				<p>non limitatamente alla realizzazione di una nuova rampa sul prospetto posteriore dell'edificio.</p> <p>Questi non presentano ad ogni modo caratteristiche contrastanti con le disposizioni di legge, ad eccezione della rampa esistente posta sul prospetto ovest, la quale ha una pendenza superiore al massimo consentito. Anche per tale ragione si prevede la realizzazione della seconda rampa sopra menzionata.</p>
Pavimentazioni		Art. 4 – punto 4.2.2	<p>La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.</p> <p>I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.</p>	<p>Non sono presenti differenze di livello tra gli elementi costituenti le pavimentazioni, né grigliati.</p> <p>Il progetto non prevede di modificare i materiali delle pavimentazioni esistenti se non per porzioni limitate (i pavimenti esistenti saranno restaurati in opera o smontati e riposizionati): i nuovi materiali impiegati per le pavimentazioni saranno conformi a quanto dettato dalla normativa.</p>
		Art. 8 – punto 8.2.2	<p>Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; · 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. <p>I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.</p> <p>Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del</p>	

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
			<p>luogo ove sia posta in opera.</p> <p>Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.</p> <p>Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.</p> <p>I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.</p>	
Parcheggi		Art. 4 – punto 4.2.3	<p>Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.</p> <p>Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.</p>	Nel cortile sarà possibile realizzare un parcheggio riservato ai disabili.
		Art. 8 – punto 8.2.3	<p>Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.</p> <p>Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.</p> <p>Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.</p>	
Segnaletica	Art. 17	Art. 4 – punto 4.3	<p>Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503)</p> <p>I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.</p> <p>Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</p> <p>Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille.</p> <p>Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.</p>	<p>Saranno previsti appositi pannelli informativi integrati con scritte in Braille indicanti attività svolte e percorsi.</p> <p>Le ridotte dimensioni dell'edificio e la linearità dello schema distributivo rendono l'orientamento al suo interno particolarmente semplice ed intuitivo.</p> <p>Saranno installati tutti i dispositivi di segnalazione</p>

Argomento	Riferimento D.P.R. 503/1996	Riferimento D.M. 236/1989	Prescrizioni	Situazione di progetto
			In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.	previsti dalla norma per fare fronte a situazioni di pericolo.
Strutture sociali		Art. 4 punto 4.4	<p>– Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità.</p> <p>Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote.</p> <p>Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione.</p>	Si prevede la dotazione di un bagno accessibile per ciascun livello utile dell'edificio.

